



# COMUNE DI MANZIANA

Provincia di Roma

07/09/2007  
514  
*[Signature]*

Prot. N. 13223

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Originale*

N. 39 del 07/08/2007

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE CHE PRESTANO SERVIZI SOCIO SANITARI - APPROVAZIONE.**

L'anno duemilasette, addì sette del mese di agosto alle ore 17.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor Dott.Ssa Lucia Dutto il Consiglio Comunale. Partecipa il Il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Trojsi

<input checked="" type="checkbox"/> DUTTO dott.ssa Lucia	<input checked="" type="checkbox"/> SCIAMANNA Nazzareno
<input checked="" type="checkbox"/> BERNETTI Biagio	<input checked="" type="checkbox"/> SPEDICATO Roberto
<input checked="" type="checkbox"/> FIORUCCI Alessandro	<input checked="" type="checkbox"/> VICO Angelo
<input checked="" type="checkbox"/> GALLI Gino Mauro	<input checked="" type="checkbox"/> BRUNI Bruno
<input checked="" type="checkbox"/> PARAGONA Nicolino	<input checked="" type="checkbox"/> CARUCCI Quinto
<input checked="" type="checkbox"/> PIRAS Massimo	<input checked="" type="checkbox"/> CUPELLI Erina
<input checked="" type="checkbox"/> ROSATO Gianfranco	<input checked="" type="checkbox"/> PASSAMONTE Fabrizio
<input checked="" type="checkbox"/> ROSSINI Massimiliano	<input checked="" type="checkbox"/> PIRAS Vincenzo
<input checked="" type="checkbox"/> SASSI Luciano	

PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO:    REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA  
ED AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE CHE PRESTANO  
SERVIZI SOCIO SANITARI - APPROVAZIONE.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Illustra l'argomento l'assessore ai Servizi Sociali Biagio Bernetti.

Premesso che l'art. 7 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 dispone che: *nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni;*

Considerato che l'art. 12, comma 2 della Legge Regione Lazio n. 38/1996 definisce le competenze dei Comuni in merito all'esercizio delle funzioni amministrative in materia socio - assistenziale, con particolare riguardo alla prevenzione di situazioni individuali e collettive di disagio ed emarginazione sociale;

che l'art. 34 della medesima Legge prevede:

- al comma 1 l'affido in servizi residenziali quale intervento finalizzato a soddisfare le esigenze complessive di soggetti in età evolutiva la cui famiglia è comprovatamente impossibilitata o inidonea ad assolvere, anche temporaneamente, il proprio ruolo, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184/1983;
- al comma 2 l'ospitalità in servizi residenziali quale intervento finalizzato a far fronte alle esigenze dei minori soli non assistibili a domicilio e non in grado di usufruire di altri servizi assistenziali del territorio;

che le competenze per i servizi assistenziali sopra menzionati si esplicano anche mediante il mantenimento di minori presso Istituti educativo - assistenziali, Case-famiglia e Case per gestanti e madri di minori in stato di bisogno;

che presso le strutture di cui trattasi vengono inseriti minori su segnalazione del Servizio Sociale e con provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

Che la Legge Regione Lazio n. 40 del 20 dicembre 2001 ha abrogato la lettera d) del comma 1 dell'art. 11 e ha modificato il comma 2 dell'art. 12 della Legge regionale n. 38/1996 e che, in conseguenza a ciò, le funzioni di competenza della Provincia relative all'inserimento di minori riconosciuti dalla sola madre in strutture residenziali (Case - famiglia, Istituti, ecc.) sono state trasferite ai Comuni di residenza;

Che con Legge Regione Lazio n. 41 del 12 dicembre 2003 sono state definite le "*Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio assistenziali*";

Che la L.R. n. 41/2003, art. 2 comma 1 lettera b) richiama a successivo Regolamento regionale per la definizione delle modalità e delle procedure a seguire per il rilascio

delle autorizzazioni disciplinate dalla Legge stessa fino all'emanazione dei regolamenti comunali;

Che l'art. 4 del successivo Regolamento della Regione Lazio n. 2 del 18 gennaio 2005 "Regolamento di attuazione dell'art. 2 della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 41. Modalità e procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio - assistenziali" stabilisce che il rilascio dell'autorizzazione è consentito per le strutture che risultino in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge Regionale n. 41/2003;

Che la delibera della Giunta Regionale n. 1305 del 23 dicembre 2004, "autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio assistenziali", definisce i requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'art. 11 della L.R. n. 41/2003 per le strutture che offrono servizi socio assistenziali per minori, disabili, anziani, persone con problematiche psico-sociali e donne in difficoltà;

Che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Lazio n. 2/2005 il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune nel cui territorio è ubicata la struttura che offre il servizio;

Che l'art. 6 del Regolamento della Regione Lazio n. 2/2005 prevede che il Comune eserciti le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni in collaborazione con i servizi delle Aziende Sanitarie per quanto di loro competenza, e che a tal fine dovrà per tanto essere predisposta una commissione interdisciplinare;

Ritenuto quindi necessario dover adottare apposito regolamento al fine di definire le modalità e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura ed il funzionamento delle strutture che prestano servizi socio assistenziali di cui all'art. 1 della L.R. Lazio n. 41 del 12.12.2003;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio Servizi Sociali del Comune;

Preso atto che detto schema è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente Servizi Sociali nella seduta del 26.07.2007 e che ha espresso parere favorevole;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ;

Visti i pareri allegati;

Con voti n. 17 favorevoli su n. 17 presenti e votanti;

#### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato "REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE CHE PRESTANO SERVIZI

SOCIO-SANITARI", il quale si compone di n. 11 articoli  
2) di dare atto che il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività del presente provvedimento.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Dott. Ssa Lucia Dutto

*Lucia Dutto*  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Ssa Francesca Trojsi



**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :  
7 SET. 2007 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. *ROBERTO SIGMORE*

*Roberto Sigmore*

**ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO**

La presente deliberazione è pervenuta alla sez. di Controllo in data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_.  
La Sezione di Controllo ha chiesto la produzione di elementi integrativi, che Le sono stati trasmessi con nota /  
delibera prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Controdeduzioni pervenute alla Sezione Prov. Di Controllo in data: \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_.  
La Sezione di Controllo ha convocato in audizione i rappresentanti dell'Ente in data \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. *ROBERTO SIGMORE*

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. *ROBERTO SIGMORE*



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 07/08/2007 N.39

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL' ART. 49**  
**comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267**  
**in merito alla deliberazione avente per oggetto :**

**REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED AL  
FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE CHE PRESTANO SERVIZI SOCIO SANITARI -  
APPROVAZIONE..**

---


AREA SOCIALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Manziana, li 02/08/2007

IL RESPONSABILE DELL' AREA  
AMMINISTRATIVO  
VIVIANA PERSIANI



---



**COMUNE DI MANZIANA**

L.go G.Fara  
00066 Manziana (Roma)

**REGOLAMENTO**  
**PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED AL**  
**FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE CHE PRESTANO SERVIZI SOCIO SANITARI**

Indice	
Articolo 1 (Ambito di applicazione).....	3
Articolo 2 (Presentazione delle domande).....	3
Articolo 3 (Esame della documentazione).....	3
Articolo 4 (Requisiti per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture a cicloresidenziale e semiresidenziale) .....	3
Articolo 5 (Autorizzazione).....	4
Articolo 6 (Commissione interdisciplinare) .....	4
Articolo 7 (Modifiche strutturali e di servizio) .....	4
Articolo 8 (Controlli).....	4
Articolo 9 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione) .....	5
Articolo 10 (Cessione dell'autorizzazione) .....	5
Articolo 11 (Adeguamento strutture pubbliche e private già esistenti sul territorio) .....	5

**Articolo 1**

**(Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento (di seguito indicato "Regolamento") disciplina le modalità di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio assistenziali, di cui all'articolo 1 della legge della Regione Lazio 12 dicembre 2003, n. 41.

**Articolo 2**

**(Presentazione delle domande)**

1. Il legale rappresentante delle strutture individuate ai sensi del predetto articolo 1 della legge regionale n. 41/2003, situate sul territorio del Comune di Manziana, presenta domanda di autorizzazione al Comune stesso, Ufficio Servizi Sociali, allegando la seguente documentazione:

- a) estremi anagrafici del legale rappresentante e del responsabile;
- b) certificato del casellario giudiziario e certificato antimafia del legale rappresentante e del responsabile;

- c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o, nel caso di impresa familiare costituita ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, la relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione;
- d) progetto globale della struttura e del servizio secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 41 del 2003 e dai successivi provvedimenti, con specifico riferimento alla qualificazione professionale del personale;
- e) piano economico e finanziario dell'attività;
- f) documentazione attestante la proprietà, il possesso o la detenzione della struttura;
- g) due copie degli elaborati di progetto in scala 1:100 quali, in via esemplificativa, planimetrie, sezioni, prospetti o relazione tecnica vistate da un tecnico abilitato;
- h) certificato di agibilità;
- i) certificato di idoneità igienico-sanitaria;
- l) certificati di conformità alle vigenti norme di sicurezza, prevenzione ed infortuni sui luoghi di lavoro;
- m) certificato attestante l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- n) ogni altro documento ritenuto utile dal Comune.

### **Articolo 3**

#### **(Esame della documentazione)**

1. La Commissione di cui al successivo articolo 6 del Regolamento verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento e la sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, di cui all'art. 4 del Regolamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione, igiene e sicurezza nonché l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi in relazione al personale dipendente.

### **Articolo 4**

#### **(Requisiti per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale)**

1. Le strutture devono garantire, fatti salvi i requisiti strutturali e organizzativi integrativi previsti dalla deliberazione della Giunta della Regione Lazio 23 dicembre 2004 n. 1305, il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) ubicazione: in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture, salvi i motivi di sicurezza;
- b) assenza di barriere architettoniche in relazione alle caratteristiche delle strutture e dell'utenza accolta;
- c) dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;
- d) presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata;
- e) individuazione di un coordinatore responsabile della struttura e del servizio prestato;
- f) uso di un registro degli ospiti;
- g) predisposizione per gli ospiti di un piano personalizzato di assistenza, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 41/2003, che indichi, in particolare, gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento e il piano delle verifiche;
- h) organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;



i) adozione di una Carta dei servizi sociali, nella quale siano indicati, fra l'altro, i criteri per l'accesso, le modalità di funzionamento della struttura, le tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese.

#### **Articolo 5 (Autorizzazione)**

1. L'autorizzazione è disposta con provvedimento dirigenziale, previo parere favorevole della Commissione di cui al successivo articolo 6 del Regolamento. L'autorizzazione o il diniego vengono disposti entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione.

Qualora la domanda risulti incompleta o risultino mancanti i requisiti richiesti il Comune richiede l'integrazione della documentazione stessa ovvero l'adozione delle misure necessarie a rispettare i requisiti previsti, fissando un termine per l'adempimento. In tale caso il predetto termine di 60 giorni è sospeso.

#### **Articolo 6 (Commissione interdisciplinare)**

1. È istituita una Commissione interdisciplinare per l'istruttoria della documentazione e l'emanazione del parere per l'autorizzazione (di seguito denominata "Commissione"). La Commissione è composta da un tecnico comunale dell'edilizia, da un assistente sociale del Comune e da un funzionario nominato dall'Azienda Usl.

#### **Articolo 7 (Modifiche strutturali e di servizio)**

1. Le modifiche strutturali che non si configurano quali mera manutenzione ordinaria e il mutamento dei servizi erogati devono essere preventivamente autorizzati dal Comune.

2. Tali modifiche sono autorizzate con determinazione dirigenziale, su conforme parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 6 del Regolamento.

#### **Articolo 8 (Controlli)**

1. Il Comune e l'Azienda Usl esercitano, ciascuno per le proprie competenze, i controlli sulle strutture, con le modalità previste dall'articolo 12 della legge regionale n. 41/2003. In particolare, la vigilanza si esplica mediante visite periodiche ordinarie e straordinarie finalizzate ad accertare:

- a) osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di servizi socio-assistenziali;
- b) il rispetto dei diritti degli utenti;
- c) la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione.

#### **Articolo 9 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)**

1. Qualora, a seguito dei controlli di cui all'articolo 8, siano riscontrate irregolarità il Comune, a seguito di parere della Commissione, e conformemente alle prescrizioni indicate dalla stessa

Commissione, diffida il soggetto autorizzato a ripristinare le condizioni necessarie per il corretto svolgimento dell'attività, assegnando un termine per la regolarizzazione.

2. Il soggetto autorizzato provvede alla regolarizzazione, inviando apposita relazione in merito ai provvedimenti adottati, dimostrando il rispetto delle prescrizioni assegnate. Decorso inutilmente il predetto termine per la regolarizzazione di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui la Commissione non ritenga che i provvedimenti adottati dal soggetto autorizzato consentano la prosecuzione dell'attività, viene disposta la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività.

3. Nel caso di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali il Comune, previo parere della Commissione, dispone la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività

### **Articolo 10**

#### **(Cessione dell'autorizzazione)**

1. L'autorizzazione può essere ceduta a terzi previo assenso del Comune e verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4 del Regolamento.

2. Il Comune provvede alla volturazione dell'autorizzazione a seguito di trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte della proprietà o della concessione in godimento della struttura o del servizio.

3. In caso di trasferimento a causa di morte gli eredi entro un anno dall'apertura della successione possono chiedere al Comune di provvedere alla volturazione dell'autorizzazione a loro favore ovvero cederla a terzi nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

### **Articolo 11**

#### **(Adeguamento strutture pubbliche e private già esistenti sul territorio)**

1. Per le strutture pubbliche funzionanti e quelle private autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 41/2003 nonché le strutture che hanno ottenuto l'autorizzazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 41/2003, la Giunta regionale, con propria deliberazione stabilisce gli appositi requisiti strutturali ed organizzativi, anche in deroga ai requisiti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004 n. 1305.

2. Le strutture di cui al comma 1, si adeguano alle disposizioni della legge regionale n. 41/2003, fatti salvi i requisiti integrativi in deroga stabiliti dalla prevista deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, entro cinque anni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione.